

Delibera n. 82/2015

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Approvazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 settembre 2015

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013, ed in particolare il Capo VII "Attività contrattuale", modificato con Delibera n. 14 del 19 febbraio 2015;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, di seguito: Codice), e, in particolare, l'articolo 125, che, nel regolare gli acquisti in economia indicandone modalità, limiti e soglie economiche, dispone tra l'altro, al comma 10, che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), e, in particolare, l'articolo 330, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del Codice nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice;
- RILEVATA** pertanto, la necessità di provvedere, in attuazione delle riportate previsioni ed in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità, alla individuazione di oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è possibile fare ricorso, per l'acquisizione di beni e servizi, alle procedure di acquisto in economia;

SU

proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. È approvato il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, costituito da n. 2 articoli, quale risulta dall'allegato A) alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Torino, 30 settembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi